

ISTRUZIONI PER IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO DOVUTO ALL'AUTORITÀ PER L'ANNO 2015 DAI SOGGETTI CHE OPERANO NEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE E DEI SERVIZI *MEDIA*

I SOGGETTI OBBLIGATI

1. I soggetti obbligati alla presentazione del modello "Contributo SCM – anno 2015"

Sono tenuti a inviare il modello "Contributo SCM – anno 2015", debitamente compilato, i soggetti che svolgono le attività di cui all'art. 12 della direttiva 2002/20/CE e i soggetti operanti negli altri settori di competenza dell'Autorità (radio-televisione, editoria, pubblicità, etc.).

Rientrano tra i soggetti obbligati alla presentazione del modello anche le società iscritte al Registro degli Operatori di Comunicazione (R.O.C.). In ogni caso, la comunicazione annuale al R.O.C. è un adempimento distinto da quelli connessi al sistema di finanziamento dell'Autorità, indicati nella delibera n. 567/14/CONS, del 6 novembre 2014. In tal senso si precisa, pertanto, che le società non obbligate ad iscriversi al R.O.C., o comunque non iscritte, se svolgono attività che rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media*, sono in ogni caso tenute a inviare il modello "Contributo SCM – anno 2015".

2. I soggetti obbligati al versamento del contributo per l'anno 2015

Sono tenuti al pagamento del contributo all'Autorità per l'anno 2015 i soggetti di cui sopra che hanno conseguito, nell'esercizio finanziario 2013 (ovvero nell'esercizio oggetto dell'ultimo bilancio o di altra scrittura contabile equivalente approvati alla data del 6 novembre 2014), ricavi imponibili – come risultanti dalla compilazione del modello "Contributo SCM – anno 2015" – superiori a euro 500.000,00 (cinquecentomila/00).

3. Le ipotesi di esenzione dall'obbligo di versamento del contributo

Sono esentati dall'obbligo di corrispondere il contributo i soggetti il cui imponibile – come risultante dalla compilazione del modello "Contributo SCM – anno 2015" (campo 9) – sia pari o inferiore a euro 500.000,00, le imprese che versano in stato di crisi avendo attività sospesa, le imprese in liquidazione, le imprese sottoposte a procedure concorsuali, le imprese che hanno iniziato la loro attività nell'anno 2014.

4. Il soggetto obbligato alla dichiarazione e al versamento del contributo in caso di fusione o cessione societaria

In caso di fusione e/o cessione, le obbligazioni relative alla presentazione del modello "Contributo SC – anno 2015" e al versamento del contributo sono trasferite al soggetto che subentra nei diritti e obblighi esistenti in capo alla società oggetto di fusione e/o cessione.

II CALCOLO DEL CONTRIBUTO E LA COMPILAZIONE DEL MODELLO

5. Informazioni anagrafiche

Le imprese sono tenute a fornire le informazioni anagrafiche secondo la struttura della sezione 1 "Dati anagrafici" del modello "Contributo SCM – anno 2015".

Qualora la forma giuridica della società non sia ricompresa nell'elenco riportato nel campo "Natura giuridica", è possibile indicare la stessa, in breve, all'interno del campo "ragione sociale".

Si precisa che il modello, nel campo "Delegato", richiede di indicare il nominativo di una persona fisica. Pertanto non va indicata la ragione sociale, ma il nominativo e il codice fiscale del compilatore.

6. La base di calcolo del contributo 2015: voce A1 ricavi delle vendite e delle prestazioni (riquadro 2A).

La base di calcolo del contributo 2015 è costituita dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) risultante dall'ultimo bilancio approvato prima del 6 novembre 2014, data di adozione della delibera n. 567/14/CONS.

I soggetti che non sono tenuti alla redazione e/o all'approvazione del bilancio civilistico utilizzano come base di calcolo le voci delle scritture contabili o fiscali obbligatorie corrispondenti alla voce "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico.

I soggetti che redigono il bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS utilizzano come base di calcolo la voce del proprio bilancio corrispondente a "ricavi delle vendite e delle prestazioni" del conto economico.

Il contribuente indica l'importo relativo alla base di calcolo nello spazio "ricavi delle vendite e delle prestazioni" (campo 1).

7. I ricavi conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche (riquadro 2B)

I ricavi conseguiti nei settori delle comunicazioni elettroniche sono indicati nel riquadro 2B e sono articolati con riferimento ai seguenti soggetti:

- i) operatore di rete ai sensi del CCE e del Tusmar;
- ii) fornitore di servizi interattivi associati o di accesso condizionato;
- iii) fornitore di reti e di servizi di comunicazione elettronica.

8. I ricavi conseguiti nel settore dei servizi *media* (riquadro 2C)

I ricavi conseguiti nei settori dei servizi *media* sono indicati nel riquadro 2C e sono articolati con riferimento ai seguenti soggetti:

- i) fornitore di servizi di media audiovisivi o radiofonici (SMAV-R) o fornitore di contenuti;
- ii) esercente l'attività di radiodiffusione;
- iii) concessionaria di pubblicità;
- iv) produttore o distributore di programmi radiotelevisivi;
- v) agenzia di stampa a carattere nazionale;
- vi) editore di giornali quotidiani, periodici o riviste;
- vii) editoria elettronica.

Le società concessionarie di pubblicità indicano il complesso dei ricavi loro spettanti per la gestione del servizio reso e la remunerazione dell'attività svolta, vale a dire, in altri termini, per i ricavi spettanti dalla gestione caratteristica al netto dei ricavi di competenza del titolare del mezzo.

Le società esercenti l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi e radiofonici dichiarano i ricavi conseguiti dalla vendita dei programmi e delle opere nei mercati della radiodiffusione sonora e televisiva su ogni mezzo di comunicazione.

9. I ricavi derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media* (riquadro 2D).

I ricavi derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media* sono indicati nel riquadro 2D, in forma disaggregata.

È possibile selezionare le voci del modello basate sulla classificazione operata dall'Istat con i codici "Ateco 2007". La selezione della voce deve essere affiancata dalla indicazione degli importi corrispondenti ed è possibile ripetere l'operazione per varie attività economiche escluse cliccando sul tasto recante il simbolo "+" ("più").

L'operazione non è invece consentita qualora si intenda far riferimento ai codici delle attività economiche integralmente rientranti nelle competenze dell'Autorità.

In particolare, non sono selezionabili i seguenti codici di attività:

- 43.21.01 - *Installazione di impianti elettrici in edifici o in altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e riparazione)¹*;
- 43.21.02 - *Installazione di impianti elettronici (inclusa manutenzione e riparazione)¹*;
- 46.52.01 - *Commercio all'ingrosso di apparecchi e materiali telefonici¹*;
- 46.52.09 - *Commercio all'ingrosso di altre apparecchiature elettroniche per telecomunicazioni e di altri componenti elettronici¹*;
- 47.42 - *Commercio al dettaglio di apparecchiature per le telecomunicazioni e la telefonia in esercizi specializzati¹*;
- 47.43 - *Commercio al dettaglio di apparecchiature audio e video in esercizi specializzati¹*;
- 58.13 - *Edizione di quotidiani*;
- 58.14 - *Edizione di riviste e periodici*;
- 60 - *Attività di programmazione e trasmissione (inclusi i sottocodici)*;
- 61 - *Telecomunicazioni (inclusi i sottocodici)*;
- 63.91 - *Attività delle Agenzie di stampa*;
- 73.12 - *Attività delle concessionarie e degli altri intermediari di servizi pubblicitari*.

Le società concessionarie di pubblicità, attraverso apposita giustificazione (vedi riquadro 2F), indicano, ai fini della loro esclusione dal calcolo del contributo, i ricavi di competenza del titolare del mezzo.

Le società esercenti l'attività di produzione e/o distribuzione di programmi radiotelevisivi e radiofonici, attraverso apposita giustificazione (vedi riquadro 2F), indicano, ai fini della loro esclusione dal calcolo del contributo, i ricavi eventualmente conseguiti dalla vendita e distribuzione dei programmi e delle opere sui circuiti cinematografici.

La somma dei ricavi totali conseguiti nel settore delle comunicazioni elettroniche (campo [2]) e nel settore dei servizi media (campo [5]) e dei ricavi totali derivanti da attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media (campo [8]), dovrà corrispondere ai ricavi delle vendite e delle prestazioni (campo [1]).

¹ Con riferimento alle attività per cui si rende necessario un titolo abilitativo ai sensi del "Codice delle comunicazioni elettroniche", del "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" o delle delibere dell'Autorità.

10. Importo del contributo dovuto all’Autorità per l’anno 2015 (riquadro 2E)

Con il tasto verifica è possibile controllare la coerenza dei dati inseriti.

Il modello, nel campo [4+7], calcola automaticamente l’importo dovuto dal contribuente, secondo la metodologia disposta dall’art. 2 della delibera n. 567/14/CONS, applicando le due diverse aliquote contributive stabilite dall’Autorità.

11. Documentazione di supporto relativa alle esclusioni dichiarate (riquadro 2F)

I ricavi conseguiti dall’impresa derivanti dalle attività che non rientrano nei settori delle comunicazioni elettroniche e dei servizi media devono essere debitamente giustificati. A tal fine, è necessario allegare i corrispondenti giustificativi di natura contabile (conti di mastro, elenco delle voci di conto o elenco disaggregato del conto di mastro, piano dei ricavi, prospetti di raccordo/riconciliazione, eventuali fatture attive ordinate per singola voce di conto, per le concessionarie di pubblicità il piano dei costi).

Tale documentazione è allegata alla dichiarazione resa con il modello “Contributo SCM – Anno 2015”. Per allegare documenti, a piè pagina del modello, occorre cliccare sul simbolo “+” (“più”) e, successivamente, cliccando sul simbolo “...” (puntini sospensivi) si può allegare il documento contabile.

Il mancato invio delle suddette motivazioni comporta la rideterminazione del contributo da parte dell’Autorità.

Qualora il bilancio d’esercizio non sia già stato depositato presso le Camere di commercio, occorre allegarlo al modello telematico.

LA SPEDIZIONE DEL MODELLO “CONTRIBUTO SCM – ANNO 2015”

12. Il modello telematico “Contributo SCM – anno 2015”

Il modello telematico “Contributo SCM – anno 2015” per il calcolo del contributo dovuto dalle imprese del settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi *media* all’Autorità è reperibile all’indirizzo <http://www.agcom.it/contributo-dovuto-all-autorita>.

L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a cui inviare il modello telematico è il seguente: contributo@cert.agcom.it.

Il termine ultimo per l’invio del modello “Contributo SCM – anno 2015” all’indirizzo PEC contributo@cert.agcom.it e per il versamento del contributo sul c/c IT73D0200805172000103549679 dell’Autorità è il 1° aprile 2015.

Per aprire il modello "Contributo SCM – anno 2015" può essere necessario aggiornare il programma Adobe Reader alla versione 9.0 o superiore. Il modello deve essere compilato elettronicamente e inviato nel formato originale e non può, dunque, essere né salvato in "formato immagine" né acquisito via scanner.

13. Attestazione dell'identità del dichiarante

Il modello inviato per posta elettronica certificata è valido ai sensi dell'art. 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (*Codice dell'amministrazione digitale*) se sono rispettate le condizioni stabilite dal comma 1, *lett. c-bis*, dello stesso articolo. Pertanto, l'identità del dichiarante si considera acquisita qualora le credenziali della PEC siano state rilasciate previa identificazione del titolare (anche in via telematica, secondo le regole tecniche adottate ai sensi dell'art. 71 del *Codice*) e ciò sia attestato dal gestore del sistema nel messaggio o in un suo allegato. Se la società non possiede una PEC, per l'invio della dichiarazione è possibile utilizzare la PEC del commercialista se lo stesso è delegato dal legale rappresentante della società. La PEC impiegata per l'invio del modello telematico sarà utilizzata dall'Autorità per eventuali comunicazioni all'impresa, salvo l'indicazione di diversa PEC da parte della società.

IL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

14. Modalità di versamento del contributo

Il versamento del contributo deve essere eseguito tramite bonifico sul c/c bancario IT73D0200805172000103549679 acceso presso Unicredit s.p.a. e intestato all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Nella causale di bonifico occorre indicare il codice generato dal modello telematico all'esito della completa e corretta compilazione dello stesso modello, una volta completata la procedura di verifica (tasto "verifica"). Il codice riporta le seguenti informazioni: AGCOM CONTRIBUTO SCM 2015<CODICE FISCALE DICHIARANTE>- <importo>.

Effettuato il bonifico, il modello telematico deve essere completato con l'indicazione del CRO² del versamento e inviato via PEC all'indirizzo contributo@cert.agcom.it.

Dopo aver effettuato il versamento del contributo, non è necessario inviare copia del bonifico bancario.

Non è possibile chiedere la rateizzazione del pagamento del contributo.

² Il CRO, Codice Riferimento Operazione, è desumibile, *inter alia*, dal codice TRN di 16 cifre (numeri compresi tra la sesta e la sedicesima cifra).

IL MANCATO RISPETTO DEGLI OBBLIGHI

15. Conseguenze della omessa dichiarazione o di una dichiarazione mendace

La mancata o tardiva presentazione della dichiarazione, nonché l'indicazione, nella dichiarazione stessa, di dati non rispondenti al vero, comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 1, commi 29 e 30 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

La dichiarazione annuale resa nelle forme previste, inoltre, ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e 65 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, ed è considerata come fatta a pubblico ufficiale; pertanto, secondo quanto previsto dall'articolo 76 del d.P.R. citato, chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal d.P.R. stesso, ovvero esibisce un atto contenente dati non più rispondenti a verità, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

16. Conseguenze dell'omesso o ritardato versamento

In caso di ritardato o omesso versamento sono sempre dovuti gli interessi di mora nella misura legale per il periodo intercorrente tra la data di scadenza del termine per il versamento del contributo (1° aprile) e la data di effettivo pagamento, oltre alle maggiori spese per la eventuale riscossione coattiva.

Inoltre, ove accerti il mancato o il tardivo versamento (ovvero il versamento soltanto parziale del contributo dovuto), l'Autorità adotta un atto di diffida nei confronti del soggetto obbligato, fissando un termine per l'adempimento. La mancata ottemperanza comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.